



**VADEMECUM  
SPESE E RENDICONTI  
DI CANDIDATI, PARTITI,  
MOVIMENTI  
O LISTE CIVICHE**

**UFFICIO ELETTORALE ITALIA UNICA:  
elettoriale@italiaunica.it - 06 85569223**

La legge 6 luglio 2012, n. 96 “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e il controllo di rendiconti dei medesimi”, ha introdotto l’**obbligo** della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale da parte di tutti i candidati Sindaci e Consiglieri Comunali nelle elezioni afferenti i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Il candidato deve comunicare con dichiarazione scritta al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d’Appello del Capoluogo di Regione o il Tribunale del Capoluogo di Regione, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l’incarico per più di un candidato. Al termine della campagna elettorale il candidato dovrà trasmettere la propria dichiarazione relativa alle spese sostenute per la campagna elettorale entro tre mesi dalla proclamazione al:

- 1) Presidente del Consiglio Comunale di appartenenza (solo per i candidati eletti);
- 2) Collegio Regionale di Garanzia Elettorale (per tutti i candidati).

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all’ammontare delle entrate. Anche nel caso in cui un candidato non sostenga nessuna spesa dovrà trasmettere al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale una dichiarazione negativa di spese elettorali.

## QUALI SONO LE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE

Per “spese relative alla campagna elettorale” s’intendono quelle per:

- a) la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- b) la distribuzione e diffusione del materiale e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e le televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- c) l’organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- d) la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli, l’autenticazione delle firme e l’espletamento di ogni operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- e) il personale utilizzato e ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale.

### Mandatario elettorale

Nel caso in cui il singolo candidato intenda raccogliere contributi (di qualsiasi importo) per la campagna elettorale o intenda spendere denaro proprio per un importo superiore a € 2.500,00 è obbligato a designare un mandatario elettorale. La designazione deve essere fatta per iscritto e comunicata dal candidato (sempre per iscritto) al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale entro il termine della campagna elettorale.

Il mandatario può essere designato dal giorno successivo all'indizione delle elezioni.

È opportuno che i candidati che intendano nominare il mandatario lo facciano nel momento stesso in cui accettano la candidatura.

La designazione effettuata dal candidato deve essere fatta pervenire al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

Il mandatario dovrà aprire un apposito conto corrente bancario (o postale) sul quale convogliare i fondi raccolti. Nell'istituzione del conto corrente dovrà essere specificato che il titolare agisce in qualità di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato. Tutte le eventuali operazioni relative alla campagna elettorale del candidato dovranno essere registrate contabilmente dal mandatario e corrispondere esattamente alla movimentazione del conto o dei conti correnti suddetti.

Alla dichiarazione va allegato un rendiconto dettagliato relativo ai contributi ricevuti e alle spese sostenute nonché gli estratti del conto o dei conti correnti bancari e/o postali. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate e riporterà analiticamente:

- i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche. Quelli d'importo o valore superiore a € 5.000 vanno indicati nominativamente;
- tutti i contributi e i servizi provenienti da soggetti diversi.

Tale dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, deve contenere la formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

La veridicità di quanto dichiarato ricade sotto l'esclusiva responsabilità del candidato.

Nel caso in cui il Partito o la lista produca materiale di propaganda che fa esplicito riferimento ai candidati (ad esempio un volantino che riporti i nominativi dei candidati in lista oppure una serie di "santini" per ciascun candidato ecc.), occorre quantificare il valore di questo materiale "pro quota" per ogni candidato, il quale inserirà questo valore nella sua personale dichiarazione, tra i beni e servizi ricevuti. In questo caso il candidato dovrà dichiarare di aver ricevuto un contributo dalla lista o dal partito di appartenenza, sotto forma di stampati di propaganda o altri servizi, per il corrispondente valore e/o di essersi avvalso di altri materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal Partito o lista non quantificati se non riferiti direttamente ai candidati.

**N.B. Nel caso in cui il candidato decide di non raccogliere fondi per la propria campagna elettorale** può evitare la designazione del mandatario elettorale solo se impegna risorse proprie per un importo non superiore a € 2.500,00, nel qual caso egli **avrà cura di inserire quantità e causali nella dichiarazione delle spese che comunque deve effettuare.**

Infine, il candidato può non fare nessuna spesa per la campagna elettorale e, in questo caso, **dovrà depositare una dichiarazione negativa di spese elettorali.**

### **Riduzione dell'aliquota IVA al 4% per il materiale elettorale**

A norma della legge 10 dicembre 1993, n. 515, per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali (su quotidiani, periodici e siti web), per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei Sindaci e dei Consigli Comunali e Circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento. L'applicazione dell'aliquota agevolata è successiva alla specifica richiesta del servizio da parte del mandatario alla ditta che lo eroga (es. tipografia, network radiofonico/televisivo) con apposito modulo.



**Termine di presentazione delle dichiarazioni concernenti le spese sostenute ed i contributi ricevuti da parte dei candidati**

La dichiarazione può essere presentata a mano o, in alternativa, può essere spedita con raccomandata A/R, conservando accuratamente la ricevuta di ritorno.

**Per i candidati eletti** la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere inviati, **entro tre mesi** dalla proclamazione, pena decadenza dalla carica:

- al Presidente del Consiglio Comunale;
- al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale istituito presso la Corte d'Appello o il Tribunale del Capoluogo di Regione.

**Per i candidati non eletti** la dichiarazione e il rendiconto dovranno essere inviati, **entro tre mesi** dalla proclamazione solamente al Collegio Regionale di Garanzia Elettorale.

## OPERAZIONI DI CONTROLLO DEL COLLEGIO REGIONALE DI GARANZIA ELETTORALE

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, istituito presso la Corte d'Appello, riceve le dichiarazioni e ne verifica la regolarità. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti che sono depositati dai candidati e liberamente consultabili.

Se il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale non contesta la regolarità di dichiarazioni e rendiconti, gli stessi si considerano approvati entro centoventi giorni dalla ricezione.

Le eventuali irregolarità sono contestate dal Collegio all'interessato, il quale ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

Avverso le decisioni del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, entro quindici giorni dalla comunicazione, è ammesso ricorso al Collegio Centrale di Garanzia Elettorale.

## PRINCIPALI SANZIONI PREVISTE DALLA LEGGE

In caso di mancato deposito presso il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della dichiarazione, il Collegio stesso applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.822 a € 103.291.

La violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica dello stesso nei casi espressamente previsti dall'articolo 15 della legge n. 515/93.

Il superamento dei limiti massimi di spesa, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la decadenza dalla carica.

## DICHIARAZIONI DI PARTITI, MOVIMENTI E LISTE CIVICHE

Per quanto riguarda Partiti, Movimenti e Liste civiche, questi dovranno presentare i rendiconti nella forma e nei tempi previsti dalla legge entro 45 giorni dalla data d'insediamento del Consiglio al Presidente del Consiglio comunale, all'Ufficio Elettorale Centrale per i Comuni oltre i 15.000 abitanti ed alla sezione territoriale della Corte dei Conti per i comuni superiori ai 30.000 abitanti.



## TABELLA A - LIMITI DELLE SPESE ELETTORALI DEI CANDIDATI E DEI PARTITI

La legge 96/2012 prevede una serie di norme che fissano tetti massimi di spesa da non superare per la campagna elettorale dei singoli candidati.

CANDIDATO	SINDACO	CONSIGLIERE	PARTITO-MOVIMENTO-LISTA
Comuni tra 15.000 e 100.000 ab.	€ 25.000 + € 1 per ogni elettore del comune	€ 5.000 + € 0,05 per ogni elettore del comune	€ 1 per ogni elettore del comune
Comuni tra 100.001 e 500.000 ab.	€ 125.000 + € 1 per ogni elettore del comune	€ 12.500 + € 0,05 per ogni elettore del comune	€ 1 per ogni elettore del comune
Comuni superiori a 500.000 ab.	€ 250.000 + € 0,90 per ogni elettore del comune	€ 25.000 + € 0,05 per ogni elettore del comune	€ 1 per ogni elettore del comune

## IL COMMITTENTE RESPONSABILE

È importante sottolineare la figura del committente responsabile, cioè di colui che materialmente effettua gli ordinativi per tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale di qualunque tipologia. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa e fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, **devono indicare il nome del committente responsabile.**

La normativa non specifica quali sono i soggetti che possono o non possono assolvere la funzione di committente responsabile, pertanto, può essere chiunque. Considerato, però, che egli è anche responsabile (in solido con l'esecutore materiale) delle eventuali spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio, è consigliato fare in modo che il mandataro elettorale e il committente responsabile coincidano. Anche il candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale può ricoprire il ruolo di committente responsabile di sé stesso.